



n° 100

Rapporto mensile del PVC Forum Italia su normative nuove o aggiornamento delle esistenti che riguardano ambiente, salute e sicurezza che coinvolgono prodotti, impianti, produzioni, trasformazioni.

Il rapporto è suddiviso in 10 capitoli:

**Economia Circolare
Cambiamenti climatici
Reach
Sostanze e preparati pericolosi
Biocidi
Interferenti Endocrini
Materiali a contatto con alimenti
GPP ed Ecolabel
Rifiuti e Riciclo
Altre informazioni**

Le informazioni contenute in questo rapporto sono estratte da documenti resi disponibili da Enti, Istituzioni ed Associazioni della filiera chimica italiana ed europee. In particolare, da ECVM, Plasticseurope, Plasticseuropeltalia, Federchimica, Centro Reach.

Eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su quanto riportato nel testo possono essere richiesti dai soci direttamente al PVC Forum Italia tramite il seguente indirizzo e-mail reach@pvcforum.it; il PVC Forum Italia provvederà a dare risposta tramite lo stesso indirizzo dopo eventuale consultazione di esperti dello specifico settore (Centro Reach e altri consulenti messi a disposizione).

Economia Circolare ed Ecodesign

1) Nel “Clean Industrial Deal” del 26 febbraio 2025, un piano strategico destinato alle imprese, volto a sostenere la competitività e la resilienza dell’industria europea è stata sottolineata anche l’importanza del tema della circolarità, in particolare la centralità delle materie prime critiche per l’industria europea e la necessità di poter accedere a tali materiali oltre che porre la circolarità al centro della strategia di decarbonizzazione europea.

2) La Commissione europea ha pubblicato due nuovi strumenti di supporto per le imprese in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2023/1115 “European Deforestation-free products Regulation (EUDR)” sui prodotti “a deforestazione zero”.

Cambiamenti climatici

1) Il 26 febbraio 2025, la Commissione europea ha presentato:

- il Clean Industrial Deal, il nuovo piano industriale volto a sostenere la competitività e la resilienza dell’industria europea, attraverso un accordo che pone come motore di crescita la decarbonizzazione da raggiungere entro il 2050. Tra le diverse aree di intervento, si segnala quella relativa alla “Transizione Industriale e Sostegno Finanziario”;
- il documento “Action Plan for Affordable Energy”, che tratta prevalentemente di elettricità. In particolare, all’interno del Piano d’Azione, viene illustrato il tema della revisione delle regole tariffarie delle reti elettriche;
- una proposta di Regolamento riguardante possibili semplificazioni amministrative del CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”), cioè del Regolamento che mira a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Reach

1) Il 28 febbraio è stata aperta la consultazione per l’identificazione come SVHC delle seguenti sostanze:

- 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane come vPvB;
- decamethyltetrasiloxane come vPvB;
- tetra(sodium/potassium) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-naphthyl)diazeryl]-5-methoxyphenyl}diazeryl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate; Reactive Brown 51 come tossico per la riproduzione.

2) Il 25 marzo l’ECHA ha adottato e pubblicato il piano d’azione comunitario (CoRAP) per il 2025-2027. Otto sostanze saranno valutate nel 2025, mentre venti sono elencate per il 2026 e il 2027.

3) I Paesi Bassi hanno ritirato l’intenzione di identificare la formaldeide come una sostanza estremamente preoccupante (SVHC).

4) L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern, SVHC) è stato aggiornato con l'inserimento delle seguenti sostanze:

- Ottametiltrisilossano
- Perfluammina
sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili, L'O,O,O-trifenilfosforotioato
- Massa di reazione di: trifeniltiofosfato e derivati fenilici terziari butilati
sostanze che hanno proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche
- Acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico
sostanza tossica per la riproduzione,

5) I dipartimenti Industria e Ambiente della Commissione Europea hanno illustrato le modifiche proposte al regolamento REACH agli esperti nazionali del CARACAL, l'organismo consultivo per REACH e CLP.

Secondo la Commissione, l'obiettivo è "semplificare la normativa per le aziende e le autorità, modernizzarla e rafforzarne l'applicazione".

6) Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/660 sulla G.U.U.E serie L del 2 aprile 2025 è stato aggiornato l'allegato XVII del REACH con l'inserimento della voce 50 bis relativa a 18 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

7) Il prossimo 28 maggio 2025 scade la deroga per l'immissione sul mercato di PVC flessibile contenente più di 0,1 % di piombo.

Facendo riferimento al REGOLAMENTO (UE) 2023/923 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2023 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC, troviamo le seguenti indicazioni:

- Art. 15 da non immettere sul mercato o usare in articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile («PVC») se la concentrazione di piombo è uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC.
- Art. 17 a titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica agli articoli in PVC contenenti PVC flessibile recuperato fino al 28 maggio 2025.

Sostanze e Preparati Pericolosi

1) L'ECHA ha pubblicato le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzata per le seguenti sostanze:

- napropamide (ISO); (2RS)-N,N-diethyl-2-(1 naphthyloxy)propanamide,
- 2,3-epoxypropyl neodecanoate
- N,N-dicyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide (DCBS)

2) Sul sito di ECHA sono state pubblicate le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzata per le seguenti sostanze:

- trimagnesium diphosphide; magnesium phosphide
- aluminium phosphide
- sodium bromate
- potassium bromate
- reaction products of ammonium bromide and sodium hypochlorite, generated in-situ

- 5-methylhexan-2-one; isoamyl methyl ketone
- 2-[(1R,6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl] 5-pentylbenzene-1,3-diol; cannabidiol
- 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2 naphthyl)ethan-1-one; Tonalide, (AHTN)
- 2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
- butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime [1], butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime [2], butan-2 one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime [3]

3) Consiglio e Parlamento europei hanno raggiunto un accordo provvisorio su un Regolamento volto a prevenire la dispersione nell'ambiente di pellet plastici. Le nuove norme contribuiranno a migliorare la gestione dei pellet plastici in tutte le fasi della catena di approvvigionamento sia via terra sia via mare. L'accordo provvisorio è improntato a un equilibrio tra un elevato livello di tutela ambientale e requisiti aziendali adeguati alle loro diverse dimensioni delle imprese stesse:

- gli operatori che gestiscono oltre 1.500 tonnellate di pellet di plastica all'anno dovranno ottenere un certificato rilasciato da un ente terzo indipendente;
- le piccole imprese che gestiscono anch'esse oltre 1.500 tonnellate all'anno beneficeranno di obblighi meno gravosi, come una certificazione una tantum da effettuare entro cinque anni dall'entrata in vigore;
- le imprese che gestiscono meno di 1.500 tonnellate all'anno e le microimprese dovranno semplicemente rilasciare un'autodichiarazione di conformità.

Biocidi

1) Sono state pubblicate:

- la Decisione 2025/432 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del solfato di rame pentaidrato
- la Decisione 2025/434 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox
- la Decisione 2025/444 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acido benzoico
- il Regolamento (UE) 2025/457 che rinnova l'approvazione del dinotefuran

Interferenti endocrini.

Nessun aggiornamento

Materiali a contatto con alimenti

1) Il Regolamento (UE) 2025/351, adottato dalla Commissione Europea il 21 febbraio 2025, introduce modifiche significative al quadro normativo riguardante i materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA). In particolare, sono introdotte modifiche sostanziali in relazione a:

- Nuove definizioni e requisiti per la composizione dei materiali plastici
- Rafforzamento dei controlli sulla plastica riciclata
- Nuove regole per l'etichettatura e la dichiarazione di conformità
- Restrizioni sui limiti di migrazione

- Controlli più rigorosi e trasparenza della filiera

Green Public Procurement ed Ecolabel

Nessun aggiornamento

Rifiuti e Riciclo

1) È stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2025 recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2024. La presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 28 giugno 2025.

2) L'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha:

- organizzato un nuovo ciclo di webinar, la cui partecipazione è completamente gratuita, per fornire alle imprese le informazioni relative agli aspetti operativi del Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti (RENTRI).

- realizzato un Vademecum sul RENTRI, che costituisce una guida di agile consultazione agli strumenti online messi a disposizione dei soggetti obbligati in previsione dell'entrata in vigore del RENTRI

- reso disponibile la videoguida sull'obbligo di geolocalizzazione per il trasporto dei rifiuti pericolosi. Entro il 31 dicembre 2025, infatti, le imprese iscritte al RENTRI e alla categoria 5 dovranno certificare la presenza di sistemi di geolocalizzazione a bordo degli autoveicoli a motore a mezzo di autocertificazione sul portale AGEST.

3) La Commissione europea ha diffuso la lista dei Paesi non OCSE che hanno inviato, entro la scadenza del 21 febbraio 2025, la richiesta di inclusione nell'elenco dei Paesi idonei a ricevere rifiuti non pericolosi provenienti dall'Europa.

Altre informazioni

1) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Decreto Direttoriale n. 2 dell'11 febbraio 2025, al quale è allegato il 59° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, c. 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. L'elenco adottato sostituisce integralmente il precedente elenco.

2) Riguardo l'applicazione del decreto NIS:

- L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha pubblicato sul proprio sito alcune "Domande Frequenti" per chiarire il campo di applicazione del Decreto NIS 2 per il settore chimico

- Sono stati pubblicati, sul Portale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), i criteri per l'applicazione della "clausola di salvaguardia" per la registrazione dei gruppi di imprese

- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità di settore NIS per "Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche", ha fornito ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione del Decreto NIS per le imprese del settore

3) Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha pubblicato:

- il Documento Tecnico "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene", nel quale vengono illustrate le innovazioni metodologiche e tecnologiche relative al monitoraggio e al controllo degli odori;
- il Rapporto annuale con il quadro nazionale relativo alla qualità dell'aria nel 2024, che riassume i dati rilevati dalle oltre 600 stazioni di monitoraggio presenti su tutto il territorio nazionale.

4) ISPRA ha pubblicato il documento "Inventario nazionale delle emissioni dei gas serra", con i dati aggiornati al 2023 per quanto riguarda le emissioni di gas serra in Italia. Secondo l'ultima edizione, nel 2023 le emissioni nazionali sono diminuite del 26% rispetto ai livelli del 1990.

5) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Decreto Direttoriale n. 17 del 10 marzo 2025, al quale è allegato il 60° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, c. 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. L'elenco adottato sostituisce integralmente il precedente elenco.

6) INAIL ha pubblicato il factsheet "Rischi correlati ad eccesso di confidenza da parte degli operatori dei depositi di sostanze pericolose e degli impianti di processo", che tratta dei rischi correlati al possibile eccesso di confidenza nello svolgimento di operazioni abituali da parte degli operatori degli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante, specie in relazione all'uso di macchine mobili e alla gestione delle fasi di carico e scarico dei serbatoi contenenti fluidi pericolosi.

7) L'Italia ha recepito la Direttiva europea relativa al trasporto interno di merci pericolose.